N. 989/2026 RGE

TRIBUNALE DI LUCCA

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

DECRETO DI VENDITA TELEMATICA A MEZZO COMMISSIONARIO

Il G.E., nel procedimento di esecuzione mobiliare promosso da ** ** nei confronti di ****;
letta l'istanza di vendita e art. 529 c.p.c.;
Visti gli artt. 490, 503, 530, 532 e 533 c.p.c, nonché gli artt.22, 25 e 31 D.M. 11/02/1997 n. 109;
Visto il D. M. relativo alla procedura delle vendite mobiliari ai sensi dell'art. 161 quater disp. Att. C.p.c;
ritenuto opportuno procedere alla vendita tramite I.V.G. disciplinandosi le relative modalità;
ritenuto inoltre che la vendita dei beni deve essere accompagnata da specifica pubblicità in appositi spazi internet e deve essere prevista, ove ritenuto vantaggioso per la procedura, la possibilità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara per via telematica;
ritenuto che il commissionario deve essere individuato nell'Istituto Vendite di Lucca, - So.Fi.R. srl – mentre devesi conferire alla società Aste Legali Spa, in coerenza alle offerte inviate dalla stessa in data 22 settembre e 29 ottobre 2015 e conseguente protocollo del 14 settembre 2016, il compito di procedere ad ulteriore pubblicità in internet, nonché quello di mettere a disposizione i programmi e gli spazi web per l'eventuale attuazione delle operazioni di vendita telematica;

Dispone

la vendita a mezzo commissionario dei beni pignorati nominando allo scopo l'IVG di Lucca e fissando il prezzo minimo di vendita iniziale in €. 3030,00, pari alla stima effettuata, con termine di sei mesi per la restituzione degli atti alla cancelleria.

Dispone

Inoltre che il commissionario proceda a 3 esperimenti di vendita con ribasso del prezzo in ragione del 30% ad ogni esperimento in caso di mancata vendita, salva la possibilità da valutarsi caso per caso di ulteriori esperimenti con congrui ribassi per i quali l'I.V.G. dovrà depositare apposita istanza al G.E.

Ordina

Al commissionario, una volta eseguita la vendita, di provvedere al tempestivo deposito in cancelleria della relazione di vendita unitamente alla ricevuta di versamento del ricavato sul conto corrente aperto a rotazione presso uno degli istituti di credito convenzionati con questo tribunale, intestato alla procedura,

ovvero, qualora la vendita non avvenga nel termine fissato, provvederà comunque a restituire gli atti in cancelleria per l'adozione dei consequenziali

provvedimenti in ordine alla eventuale chiusura anticipata del processo esecutivo, mentre i beni, in qualunque modo rimasti invenduti, se asportati dall'IVG e non ritirati dal debitore nel termine di cui all'art 20 del D.M. 11/2/1997 n. 109, potranno essere distrutti o ceduti gratuitamente ad enti di beneficenza e assistenza ai sensi della norma suddetta.

Nomina

Custode dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 521 ultimo comma c.p.c., il suddetto I,V.G., il quale provvederà al trasporto dei beni presso la propria sede, o in altri locali nella disponibilità dello stesso, previo invio di comunicazione scritta contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, diversamente , in caso di intrasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto, provvederà ad avanzare istanza al G.E. per la vendita in loco, inoltre fornirà agli interessati ogni utile informazione riguardante i beni oggetto di vendita e sulle modalità di partecipazione alla gara.

Dispone

Che la pubblicità ai sensi dell'art 490 c.p.c venga effettuata a cura dell'I.V.G. sul "portale delle vendite pubbliche "e con inserzioni sui siti www.ivglucca.com e www.astalegale.net, autorizzando il medesimo IVG a trattenere sul ricavato le relative spese.

Autorizza

L'IVG a percepire dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art.32 del D.M. 11/2/1997 n. 109, e dal creditore (in solido col debitore) i compensi di cui all'art 33 della stessa normativa, nonché quelli di cui al successivo art 37 anche in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.

Subordina

L'esecuzione del presente provvedimento di vendita al preventivo versamento forfettario di cui agli artt. 22/3° co. e 31 del D.M. 11/2/1997 n. 109.

Dispone

Che la vendita, qualora il commissionario lo ritenesse vantaggioso al fine della realizzazione del maggior prezzo in rapporto agli eventuali costi, avvenga nella forma della gara telematica con le seguenti modalità:

A) Gara telematica – la vendita si svolgerà mediante gara telematica asincrona ai sensi del D.M. 26/2/2015 n. 32, accessibile dal sito www.astalegale.net, su singoli beni o su lotti formati dal commissionario secondo criteri di economicità per la procedura;
B) Durata della gara – la durata della gara è fissata in 10 con inizio entro 10 giorni dall'asporto dei beni;
C) Prezzo base- il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto sarà quello sopra individuato;
D) Esame dei beni in vendita – chiunque sia interessato può prendere visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dall'I.V.G. e resi pubblici sul sito;

E) Registrazione e caparra – gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta irrevocabile di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito www.astalegale.net e costituire una caparra pari al 10% del prezzo;

F) Offerta irrevocabile di acquisto – l'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata on-line con le modalità indicate nel suddetto sito, l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva, presentata con le stesse modalità, per un prezzo maggiore;

G) Vendita e aggiudicazione – l'I.V, G. procederà alla vendita del bene o del lotto previo incasso dell'intero prezzo, con aggiudicazione in favore di chi al termine della gara risulterà aver effettuato l'offerta maggiore, il pagamento del saldo del prezzo dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo al termine della gara mediante:

- Bonifico sul c/c intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca – SO.Fi.R srl,
- Assegno circolare NT intestato come sopra da depositare presso la sede dell'IVG,
- Bancomat o carta di credito presso la sede dell'IVG,
- Contanti(sino alla soglia stabilita per legge) presso la sede dell'IVG;

  ai fini dell'art 1193 cod. civ. è stabilito che qualunque somma versata compresa la caparra sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo;

H) Mancato versamento del saldo – in caso di mancato versamento del saldo o di versamento insufficiente la caparra sarà acquisita alla procedura e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate;

I) Restituzione della caparra – la restituzione della caparra a coloro che non si sono aggiudicati il bene o il lotto venduto sarà eseguita dall'IVG mediante bonifico bancario o assegno circolare NT intestato all'avente diritto.

Avvisa

Che la vendita avviene allo stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutti gli eventuali accessori e, stante la sua natura coattiva, essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, e non sono pertanto previsti risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo.

Avvisa

Che i beni venduti saranno consegnati all'acquirente soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali, delle commissioni e delle spese di pubblicità e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà, il ritiro di detti beni dovrà avvenire entro 5 giorni dal versamento del saldo o dal compimento delle formalità di trasferimento di proprietà, che dovranno comunque iniziare senza ritardo a cura e spese dell'aggiudicatario (a richiesta e a spese dell'acquirente e sotto la sua esclusiva responsabilità può essere concordata con l'IVG la spedizione del bene venduto).

Autorizza

L'IVG, in caso di mancato ritiro dei beni venduti, a percepire dall'acquirente per ogni giorno di ritardo il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/05/2009 n. 80 e decorsi ulteriori 10 giorni a procedere alla vendita dei beni stessi ai sensi degli artt. 2756 e 2797 cod. civ.

Liquida

In caso di esito positivo della vendita, il compenso aggiuntivo spettante agli ufficiali giudiziari ex art. 122 comma 2 lett. A) del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 nella misura del 5% sul ricavato fino ad € 10.000, del 2 % per un ricavato da 10.001 fino ad 25.000 e dell'1% per un ricavato superiore, incaricando l'IVG di trattenere dal ricavato il compenso come sopra liquidato e rimetterne l'importo al locale ufficio NEP mediante bonifico.

Fissa per la distribuzione del ricavato l'udienza del 8.3.2027, con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c. e deposito di note scritte entro il giorno fissato per l'udienza.

Si comunichi alle parti e all'IVG.

Lucca, 29/10/2026

Il giudice dell'esecuzione

Giacomo Lucente